

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) - Completamento relativo alle/agli arteterapeuti

del 18 ottobre 2021

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata, che completa l'iniziativa parlamentare del 25 gennaio 2021 relativa a naturopati e terapisti complementari, si chiede di adeguare anche le condizioni di accesso al libero esercizio per le/gli arteterapeuti, consentendo il libero esercizio a chi consegue un certificato settoriale rilasciato da scuole private o pubbliche (es: HETSL di Losanna) accreditate dall'Organizzazione del mondo del lavoro, OdA Artecure, oltre che alle/ai detentori di un titolo federale o riconosciuto come equivalente.

La richiesta oggi in vigore di disporre di un titolo federale (che è inderogabile dal 1° settembre 2018 dopo la modifica della legge sanitaria cantonale) per accedere al libero esercizio in Ticino da parte di arteterapeuti, naturopati e terapisti complementari risulta:

1. oggettivamente sproporzionata rispetto alle esigenze del titolo federale, che è un esame professionale superiore o un diploma conseguito in una scuola SSS;
2. poco praticabile a causa delle difficoltà delle organizzazioni nazionali ad organizzare corsi e materiali in italiano per consentire ai diplomati cantonali in Ticino e a diplomati presso scuole estere di sostenere l'esame professionale superiore federale, ma anche di seguire la pratica professionale con la supervisione di un arteterapeuta con diploma federale.
3. non praticabile da chi si sia diplomato presso scuole estere (qualificate professionalmente) a causa dell'attuale impossibilità di ottenere l'equipollenza dei titoli esteri da parte del SEFRI.

Si ricorda anche che nel Canton Ticino non esiste una scuola professionale per chi desideri formarsi nelle artiterapie.

Si chiede pertanto la modifica della specifica norma in vigore dal 1° settembre 2018 nell'art. 54 della Legge sanitaria, aggiungendovi che possono operare in Ticino sotto la propria responsabilità professionale anche arteterapeuti con il certificato settoriale (rilasciato da una scuola privata o pubblica accreditata).

Modifica proposta: art. 54 cpv. 1 lett. b)

Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale **a) definizioni**

Art. 54

¹Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:

- a) medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta;
- b) levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista,**

massaggiatore medicale, arteterapeuta con diploma federale o con certificato settoriale, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale o con diploma cantonale o con certificato settoriale, terapista complementare con diploma federale o con diploma cantonale o con certificato settoriale, igienista dentale, audioprotesista.

²Il Consiglio di Stato può completare l'elenco di cui al cpv. 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali

Raoul Ghisletta
Crivelli Barella - La Mantia